CONSULTA ARALDICA DEL REGNO

Appunti sulla questione dei titoli Pontifici

I°

La nuova Legge sull'abuso dei titoli determina per la Consulta Araldica del Regno la necessità di stabilire una Massima pel riconoscimento o esecutorietà nel Regno dei titoli nobiliari conferiti dal Pontefice a cittadini italiani, allo scopo anche di non lasciar sussistere il sospetto che la legge medesima possa aver avuto un fine ostile alla Santa Sede.

II°

Per diritto storico di circa 2000 anni, per la Legge delle Guarentigie, per ovvidenti altissime ragioni politiche, non può disconoscersi che il Papa goda di tutte le prerogative Sovrane, e che abbia quindi il diritto di concedere onorificenze e titoli nobiliari a cittadini di qualsiasi nazione, purchè cotesti titoli non sieno aggiunti a predicati che importino un riconoscimento, o anche un ricordo di Sovranità territoriale.

Cotesto diritto è stato riconosciuto al Pontefice, dopo il 1870, da varie nazioni; e, fra le altre, la Spagna e il Belgio danno esecutoriali, caso per caso, ai diplomi pontifici di concessione di titoli nobiliari ai rispettivi cittadini.

Non vi è ragione perchè l'Italia disconosca cotesto diritto;

e sarebbe sommamente impolitico negare in principio l'esecutorietà ai suddetti diplomi.

Ma, dal potere il Papa concedere titoli nobiliari senza predicato, non ne consegue che il cittadino italiano abbia il diritto di usare nel Regno, (come non lo ha lo Spagnolo in Ispagna, e il Belga nel Belcio che,) il titolo concessogli, senza un espresso permesso, o licenza, o exequatur del Re.

Questo permesso di usare nel Regno il titolo Pontificio non offende nè disconosce la prorogativa del Sovrano Pontefice, come non offende quello di qualsiasin Sovrano estero che conceda un titolo nobiliare a un cittadino di un altro Stato. Esso tende solamente a salvaguardare la prerogativa del Capo dello Stato, di impedire cioè che possa far uso di una alta distinzione un suo suddito che egli reputi, per ragioni insindacabili, non degno o non meritevole dell'onore medesimo.

Appunto perciò l'articolo 80 dello Statuto fondamentale del Regno prescrive:

" Niuno può ricevere decorazioni, titolo, o pensioni da una " Potenza estera senza l'autorizzazzione del Re."

Lo Statuto del Regno prende dunque il caso che un cittadino italiano possa ricevere un titolo nobiliare da un Sovrano estero; e la Consulta Araldica del Regno, oltre l'Elenco Ufficiale Nobiliare comune, ne ha, appunto perciò, altri due: uno pei titoli italiani posseduti da stranieri, e l'altro pei titoli esteri conferiti a cittadini italiani ed esecutoriati nel Regno.

III°

Ciò premesso, colui il quale usi nel Regno un titolo Pontificio, o di altro Sovrano estero, pel quale non abbia ottenuto il riconoscimento, o l'exequatur del Governo Italiano, e non si trovi quindi inscritto nell'apposito Elenco della Consulta Araldica, commette contravvenzione ed è passibile dell'ammenda stabilita dalla nuova legge sull'abuso dei titoli.

IV°

Ma, per non rendere illusorio riguardo ai cittadini italiani il diritto del Sovrano Pontefice, e per non fare dell'ostruzionismo sistematico alle sue concessioni, sarà necessario che la Consulta Araldica stabilisca di esaminare con una certa larghezza di vedute e con benevolenza le eventuali domande di cittadini italiani dirette a ottenere il riconoscimento o l'esecutorietà nel Regno di diplomi di concessioni Pontificie.

A questo proposito non è certamente facile stabilire norme fisse, ma, a mio giudizio, basterebbe fissare come criterio generale non la indagine sulla benemerenza dell'onorato rispetto alla Santa Sede, essendo di esse arbitro il Pontefice concedente, ma l'indagine invece sulla circostanza di non avere, colui che chiede la esecutorietà, demeritato in alcun modo della Patria, nè come cittadino, nè come uomo privato; respingendo, per conseguenza, le domande in tutti quei casi nei quali, a prescindere da benemerenze, il Re non avrebbe in alcuna guisa onorato direttamente il richiedente.

Sarebbe poi necessario, seguendo l'esempio della Spagna, che nell'appendice all'Elenco Ufficiale Nobiliare, il libro così riconosciuto, fosse seguito dalla indicazione: " Concessione Pontificia."

Sarebbe anche opportuno ridurre la tassa di conferma o di exequatur di tali titoli a proporzioni non inibitorie.

Su questi caposaldi, presso a poco, e con spirito di lungimirante transigenza, si potrebbe, credo, arrivare quasi a una intesa ufficiosa, per la quale al Vaticano fossero molto più guardinghi nella concessione di titoli a italiani, di quanto non lo sieno stati sinora.

Occorre però dare al Vaticono la senzazione che per noi, anche in questa materia, è tramontata l'epoca del dispetto e dell'ostruzionismo.

Roma I8 Marzo I924

L. D. Vargas Macciucca

SR

VITTORIO EMANUELE III°
Per grazia di Dio e per Volontà della Nazione
Re d'Italia

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari de.l'Interno, d'accordo col Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto, e col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ARTICOLO I°

Nessuno può fare uso di titoli o attributi nobiliari se non sia inscritto come legittimamente investito di tali titoli o attributi nei registri della R. Consulta Araldica.

Della inscrizione fa fede l'annotazione dell'Elenco ufficiale nobiliare approvato con Regio Decreto del 3 luglio 1921 N°1972 e nei successivi elenchi supplementari approvati e depositati ne' modi stabiliti dal detto Decreto.

ARTICOLO 2°

Nessuna contestazione può essere sollevata innanzi all'uAutorità giudiziaria sull'appartenenza di titoli o attributi nobiliari senza che dalla parte attrice e ricorrente gli atti intriduttivi dei giudizi, gli appelli e i ricorsi siano notificati all'Ufficio della Consulta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha diritto di prender parte ai giudizi in rappresentanza della Regia Prerogativa colla assistenza della R. Avvocatura Erariale.

In questi giudizi interviene sempre il Pubblico Ministero .

ARTICOLO 3°

Coloro ai quali con sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in cosa giudicata sia riconosciuto il diritto di portare titoli o attributi nobiliari sono obbligati a promuoverne l'inscrizione nei Registri della Consulta Araldica.

L'Ufficio della Consulta provvede all'inscrizione entro sessanta

SV

giorni dalla presentazione della domanda accompagnata da copia legale della sentenza.

L'inscrizione è fatta con riserva di ogni rimedio di legge se l'Ufficio non sia stato chiamato a prender parte al giudizio.

ARTICOLO 4°

I notai, gli ufficiali dello stato civile e tutti gli altri pubblici ufficiali non possono attribuire ad alcuno in atti pubblici o in qualsiasi atto o documento di carattere ufficiale titoli o attributi nobiliari se non risultino appartenenti all'interessato dagli Elenchi indicati nell'articolo precedente o se l'interessato non dimostri esserne investito esibendo un certificato d'inscrizione nei Registri della Consulta Araldica.

I Presidenti dei Consigli di amministrazione o direzione di corpi morali, di Società, di Associazioni o di Circoli sono tenuti a fare osservare la stessa norma nella compilazione degli elenchi dei componenti e nei rispettivi atti.

I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono puniti con un'ammenda da lire cinquecento o lire mille.

ARTICOLO 5°

Indipendentemente dall'applicazione della pena comminata per la usurpazione di titoli, quando il fatto costituisca il delitto previsto dall'art. 186 del Codice Penale, chiunque, sia in documenti ufficiali, sia in qualsiasi atto giuridico, o anche negli ordinari rapporti sociali faccia uso di titoli o attributi nobiliari che non risultino appartenergli da conforme iscrizione nei registri della Consulta Araldica è punito coll'ammenda da lire mille a cinquemila.

E' fatta salva l'applicazione delle penalità pecuniarie comminate dalla legge nei casi in cui l'uso dei titoli sia subordinato ad una tassa di concessione governativa.

In caso di recidiva non può essere applicata un'ammenda inferiore al doppio di quella precedentemente inflitta.

L'oblazione non può essere ammessa in misura inferiore alla metà dell'ammontare dell'ammenda sopra stabilita ed è esclusa in caso di

recidiva.

Una quota delle ammende applicate per le singole contravven zioni nella misura che sarà determinata dal Governo del Re è devoluta agli agenti autori delle denunzie .

ART. 6°

A carico dei contravventori nei casi previsti dal prededente articolo si procede in seguito ai rapporti dell'Intendente di Finanza e di qualunque pubblico ufficiale ,o anche d'ufficio.

A cura dell'Intendente di Finanza un estratto della sentenza di condanna è pubblicato in uno o più giornali. La spesa all'uopo occorrente è ac carico del condannato ed è liquidata dal Presidente del Tribunale con ordinanza avente forza di titolo esecutivo non soggetta a impugnazione.

ART. 7°

Questo Decreto entrerà in vigore il I° gennaio I925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto,munito del Sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,addì 20 marzo I924

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

CONSULTA ARALDICA DEL REGNO

Premesso:

a) Che, raggiunta oramai l'unità della Patria, le antiche e difformi leggi e consuetudini nobiliari costituiscono un vero anacronismo; e che, per conseguenza, è oramai da tutti sentita la necessità di unificare lo statuto successorio dei titoli di nobiltà;

b) Che la trasmissibilità dei titoli nobiliari per linea femminile, tuttora in vigore nelle Provincie Meridionali, e la limitazione dei gradi di successibilità collaterale, più ristretti nel Napoletano che in Sicilia, furono stabilite nell'epoca feudale per ragioni contingenti, e mercè una sovrapposizione di leggi, spesso contraddittorie, che snaturarono il concetto stesso della feudalità;

c) Che le leggi del 1806 e 1812, abolitive della feudalità nel Napoletano e in Sicilia, nel conservare la nobiltà ereditaria, dettarono semplici norme schematiche circa la successione dei titoli, tanto è vero che i Sovrani delle Due Sicilie, sin dal 1833, promisero una legge speciale per rego-

larla; promessa ripetuta nel 1835, 1836, 1839, 1840 e mai effettuata;

d) Che cotesta lacuna è stata ed è tuttora cagione di molte e lunghe liti, che spesso vengono decise in modo difforme, per la difficoltà di trasferirsi con la mente a un ordine di cose già bandito dai nostri costumi, di studiare e interpretare leggi feudali e antiche consuetudini;

e) Che, d'altra parte, la trasmissione dei titoli per linea femminile è in contraddizione col concetto stesso della nobiltà, la quale non si trasmette che per agnazione maschile; mentre il titolo, spogliato oramai di territorio e di giurisdizione, può conservare un valore storico solamente come attributo onorifico del cognome al quale fu concesso;

f) Che, riconosciuta la necessità di unificare lo statuto successorio in tema di titoli nobiliari, sarebbe opportuno che la questione venisse studiata specialmente dalla Commissione Araldica Napoletana, come quella che ha il maggiore interesse a interloquire.

* * *

Frattanto, nella speranza di essere riuscito a salvaguardare sufficientemente i diritti quesiti, mi permetto di sottoporre ai Colleghi della Consulta Araldica, perchè lo migliorino e lo completino, il seguente

SCHEMA

di un eventuale progetto di legge per unificare lo statuto successorio nobiliare.

I.

I titoli nobiliari, qualunque ne sia la fonte, non si trasmettono alle femmine, nè per linea femminile.

Essi si trasmettono alla agnazione maschile per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi e con privilegio della linea. Le linee successibili debbono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo.

Estinta l'agnazione maschile di una famiglia, il titolo ritorna alla Corona.

II.

I figli legittimati per decreto del Principe, i naturali ancorchè riconosciuti e gli adottivi sono esclusi dalla successione ai titoli e attributi nobiliari.

Estinta totalmente l'agnazione maschile di una famiglia titolata, il Re può rinnovare il titolo a favore del figlio adottivo e della sua discendenza maschile.

III.

I titoli concessi per tutti i maschi di una famiglia spettano ai medesimi dal giorno della nascita, e sono trasmissibili allo stesso modo.

Quelli concessi anche alle femmine, spettano alle medesime solo durante il loro stato nubile e non sono trasmissibili.

IV.

I titoli provenienti da femmine che, alla promulgazione della presente legge, si trovano già in legittimo possesso della loro discendenza maschile, si trasmettono nella discendenza medesima con le norme stabilite nell'articolo primo.

Estinte però le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina titolata, il Re può rinnovare il titolo medesimo a favore della agnazione maschile della famiglia alla quale fu originariamente concesso, con le norme di successibilità stabilite nell'articolo primo.

V.

I titoli nobiliari che, alla promulgazione della presente legge, si trovino in legittimo possesso di femmine nubili, o maritate, e ancorchè queste ultime abbiano prole, passano,

alla loro morte, alla agnazione maschile della famiglia dalla quale la intestataria dei detti titoli ha tratto i natali, e sono trasmissibili con le stesse norme stabilite nell'articolo primo.

Quando la intestataria di un titolo sia l'ultima della sua casata, e non esistano linee della agnazione maschile che possano aver diritto al titolo e al cognome, il Re può rinnovare il titolo medesimo alla sua discendenza maschile, alla condizione che questa assuma o abbini al proprio il cognome materno.

VI.

Tutte le leggi successorie nobiliari, e le antiche consuetudini contrarie alla presente legge, sono abrogate.

Roma, 10 apile 1924.

AGOSTINO DE VARGAS MACHUCA.

CONSULTA ARALDICA DEL REGNO

Appunti sulla questione dei titoli pontifici.

Il Decreto-Legge 20 marzo 1924 sottopone giustamente a contravvenzione quei cittadini i quali, a prescindere dal diritto che possano eventualmente vantare, non si trovino in legittimo possesso di titoli o attributi nobiliari, e che, non essendo perciò inscritti nei Registri della Consulta Araldica del Regno, ne facciano uso in atti pubblici o privati e nelle abituali relazioni della vita.

Quid juris rispetto ai cittadini italiani insigniti, dopo il 1870, di titoli nobiliari pontificî?

Con questi *Appunti* non ho avuto certamente la pretesa di risolvere una questione per se stessa delicatissima; ho inteso solamente richiamarvi lo studio dei Colleghi, perchè una risoluzione appare oramai *improrogabile;* e perchè, nel caso il Governo, nella sua saggezza, ravvisi *la opportunità* di una soluzione conciliatrice, la Consulta possa stabilire una *Massima* che contemperi la prerogativa del Re col diritto del Sommo Pontefice.

A mio giudizio, la questione va riguardata sotto un duplice punto di vista: strettamente giuridico l'uno, mera-

mente politico l'altro, circa la opportunità di una decisione favorevole.

Questo ultimo punto sfugge, evidentemente, alla nostra competenza.

I.

Gli attributi della Sovranità inerenti *alla persona* del Sommo Pontefice si basano sopra la storia di circa due millennî; e, a prescindere dal dominio territoriale, gli sono riconosciuti da tutto il mondo; e la legge delle Guarentigie *mantiene* al Papa attributi e onori Sovrani.

A mio modesto avviso, sarebbe ozioso, nel caso in esame, discutere e misurare la estensione di cotesti attributi e onori, giacchè la materia delle onorificenze costituisce speciale attributo della Sovranità, comunque essa possa essere considerata o limitata.

Se l'Italia ha riconosciuto al Papa il diritto di concedere onorificenze cavalleresche, tanto è vero che l'elenco delle decorazioni pontificie si trova nei Calendarî Reali, non mi sembra vi sia buona ragione per negargli quello di concedere titoli nobiliari, non appoggiati a predicati che rappresentino o ricordino un dominio territoriale, dappoichè il titolo nobiliare, in tali condizioni, va considerato appunto come una onorificenza maggiore.

Cotesto diritto è stato riconosciuto al Papa, anche dopo il 1870, da varie Nazioni, e, fra le altre, dall'Austria-Ungheria, dal Portogallo al tempo della Monarchia, dalla Spagna, dal Belgio; e non mi sembra che vi sieno sufficienti ragioni perchè l'Italia lo disconosca, e neghi *per principio* la conferma o l'esecutorietà ai diplomi nobiliari pontificî a favore di cittadini italiani.

Del resto, e mi si consenta questa sola punta nel campo politico, reputo poco opportuno svalorizzare quasi la legge delle Guarentigie, negando al Papa un mezzo per ricompensare quei laici che Egli creda avere bene meritato della causa della Religione e del suo Supremo Potere Spirituale.

Ma, dal potere il Papa concedere titoli nobiliari senza predicato, non ne consegue che il cittadino italiano abbia *il diritto di usare nel Regno* (come non lo ha lo Spagnuolo in Spagna, il Belga nel Belgio, etc.), il titolo concessogli, senza un espresso permesso, o licenza, o exequatur del Re.

Questo permesso *di usare nel Regno* il titolo Pontificio non offende nè disconosce la prerogativa del Sommo Pontefice, come non offende quella di qualsiesi Sovrano Estero che conceda un titolo nobiliare a un cittadino di altro Stato. Esso tende solamente a salvaguardare la prerogativa del Sovrano Nazionale, quella di impedire cioè che possa far uso di un'alta distinzione un suo suddito che Egli reputi, per ragioni insindacabili, non meritevole dell'onore medesimo.

II.

Ora, nella ipotesi che il Governo Nazionale stabilisca di seguire una politica conciliatrice anche in questa delicata materia, è necessario che la Consulta Araldica si trovi preparata per disciplinarla.

Premetto che, nei tempi in cui l'Italia era suddivisa in vari Stati, non mancano esempi nell'antico Piemonte e altrove di conferma di titoli conferiti da Sovrani Esteri e dal Papa: titolo di Marchese (poi Principe) di Masserano concesso da Clemente VIII il 17 giugno 1592 a Francesco Filiberto Ferrero Fieschi; titolo di Principe concesso da Pio VI il 31 maggio 1785 a Giovanni Galeazzo Serbelloni; titolo di Marchesa di Cisterna a Isabella Torto, madre di Borso Acerbo, elevato a Principato da Clemente X (Breve dell'11 ottobre 1670) a favore di Giacomo dal Pozzo Marchese di Voghera. Ed esempi più convincenti, anche perchè recentissimi, si hanno nella conferma dei titoli di Conte di Newburg e di Barone Levingstone a favore di Carlo Giustiniani Bandini (25 maggio 1895); e in quella (24 febbraio 1921) del Breve di Pio IX del 6 agosto 1861 del titolo di Principe di San Faustino ai Bourbon del Monte, con l'aggravante che nel 1861 il Papa aveva già perduta la Sovranità dell'Umbria, nella cui regione trovasi San Faustino.

Ma, per verità, i precedenti hanno oramai scarso valore di fronte ai rinnovati e supremi interessi dell'Italia unificata, e di fronte alla testuale disposizione dell'articolo 80 dello Statuto Fondamentale del Regno, il quale, se diversamente si opinasse, non troverebbe mai applicabilità:

« Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza Estera senza l'autorizzazione del Re ».

La questione può essere, dunque, legalmente, e dignitosamente per tutti, risolta, sia pure per analogia, mercè l'applicazione di questo articolo.

Il cittadino italiano, investito di un titolo nobiliare senza predicato dal Sommo Pontefice, o da qualsiesi Sovrano Estero, *non può usarlo nel Regno*, senza la conferma del Re.

Ciò importa:

a) Che la conferma o exequatur debba concedersi caso per caso, e su richiesta dell'interessato.

b) Che il Re, con giudizio insindacabile, possa anche rifiutarla.

c) Che il richiedente debba pagare le tasse di concessione stabilite dalle leggi fiscali.

E, agendo in tal guisa, lo Stato Italiano non si mostrerà meno riguardoso verso il Sommo Pontefice, nè più rigoroso di quanto non lo sieno, *in subiecta materia*, altre Nazioni Cattoliche.

Infatti, oggi sia nel Belgio che in Ispagna, i titoli esteri, compresi quelli pontifici, sono confermati o esecutoriati

caso per caso, e dietro pagamento di diritti fiscali. E in Ispagna, dove la materia nobiliare è regolata dal Decreto 28 dicembre 1846 e dalle Istruzioni dell'11 febbraio 1847, l'autorizzazione ai cittadini spagnuoli *all'uso* di titoli nobiliari esteri si concede *ad personam*.

I possessori di titoli esteri hanno in Ispagna rango inferiore a quello dei titolati nazionali; e quindi uno Spagnuolo insignito, per esempio, di un titolo di Duca o di Marchese dalla Germania, dal Portogallo o dal Pontefice, passa *dopo* i Conti e i Baroni nazionali. Appunto perciò nella *Guia Oficial de España*, allo elenco di tutti i titoli nazionali, con o senza Grandezza, segue quello intitolato: « *Titulos Extranjeros, cuyos posecdores se hallan autorizados personalmente para hacer uso de ellos en el Reino* », nel quale sono inscritte un centinaio di concessioni, con la qualifica di « *Titulo pontificio* », e una trentina di titoli di varia nazionalità.

III.

Ma, per non rendere illusorie riguardo ai cittadini italiani le concessioni nobiliari pontificie, e per contemperarvi la salvaguardia della prerogativa del Re, sarà necessario che la Consulta esamini con una certa larghezza di vedute le eventuali domande di conferma o di exequatur, specialmente quelle di concessioni fatte dal 1870 a oggi, le quali del resto non sono molto numerose.

A questo proposito, non è certamente facile stabilire norme fisse; ma, a mio giudizio, basterebbe fissare come criterio generale di *Massima* non la indagine sulle benemerenze dell'onorato rispetto alla Santa Sede, giacchè di esse è stato arbitro il Pontefice concedente, ma la indagine invece sulla circostanza di *non* avere colui che domanda la conferma *demeritato in modo alcuno della Patria;* e respingendo, per conseguenza, le domande in quei casi nei quali il Re *non* avrebbe in alcuna guisa onorato il richiedente.

Su questi caposaldi, presso a poco, *e con spirito lungimirante di transigenza*, si potrebbe, credo, arrivare a una specie di intesa ufficiosa, per la quale, d'ora in avanti, il Vaticano, prima di concedere un titolo nobiliare a un italiano, si informi se l'onorando è persona grata al Re; nella stessa guisa, presso a poco, che si pratica nelle nomine a Vescovati o a Benefici di Regio Patronato.

IV.

Era prevedibile che, disciplinato dalla recente legge l'uso dei titoli nobiliari nel Regno, non potesse più schivarsi una soluzione circa quelli concessi dal Papa dopo il 1870.

La stampa si è oramai impossessata della questione; e, opinioni cozzanti e spesso strampalate, e interviste più o meno autentiche, minacciano di avvelenarla, e di turbare

una soluzione che deve essere presa serenamente e con spirito alto di giustizia e di amor di Patria.

Frattanto, in attesa della decisione del Governo, mi auguro che questi miei *Appunti* possano meritare l'adesione quasi unanime dei Colleghi della Consulta Araldica, di uomini, cioè, nei quali la dottrina è illuminata dal più puro patriottismo e dal desiderio vivissimo di contribuire ad allontanare dalla Patria qualsiesi causa di ulteriori dissensi.

Roma, 19 aprile 1924.

AGOSTINO DE VARGAS MACHUCA.

ROMA — TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI — DITTA C. COLOMBO